

# LINEE GUIDA VINCOLANTI IN MATERIA DI DETENZIONE DEL CANE DA CACCIA

## Oggetto e finalità

1. Le presenti linee guida vincolanti, in attuazione della L.R. 19/07/1994, n. 19 "Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo", dettano specifiche disposizioni in materia di detenzione degli animali da affezione al fine di riconoscere agli stessi il diritto ad un'esistenza dignitosa e rispettosa delle loro caratteristiche biologiche ed etologiche e di favorirne la corretta convivenza con l'uomo.

## Definizioni

**detenzione per finalità ludico sportiva:** detenzione, per finalità connesse alla cinofilia, attività venatoria etc, senza scopo di lucro, nella medesima struttura, di un numero di cani superiore a 10, di diversi proprietari.

ioni per animali, le attività di toelettatura e quelle di addestramento.

## Requisiti per la detenzione del cane da caccia

1. I cani possono vivere in civili abitazioni purché non confinati permanentemente in locali e/o terrazze.

2. Al di fuori delle abitazioni, i cani sono ospitati in recinti o box, che devono avere i seguenti requisiti:

- recinto: spazio confinato all'aperto, anche con fondo non impermeabilizzato, con disponibilità di esposizione sia al sole che all'ombra. Per i recinti (ad esclusione delle cucce) è necessaria una superficie minima deambulabile che sia proporzionata alla taglia del cane stesso: di mq 4 - 6 - 8 rispettivamente per i soggetti di piccola, media e grande taglia per il primo cane, aumentata di 2 - 3 - 4 mq per ogni cane oltre il primo, sempre relativamente al formato dello stesso. Tali misure minime sono diminuite del 50 per cento se il recinto è contenuto in un'area di sgambamento esclusivamente dedicata al movimento dei cani stessi, di superficie pari ad almeno mq. 10 per ciascun cane. Dalla superficie del recinto deve essere detratta la superficie delle cucce. I cani all'interno del recinto devono essere liberi. La recinzione deve essere sufficientemente alta da impedirne la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività.

- box: struttura con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui e sufficiente ricambio di aria. Per i box è necessaria una superficie minima deambulabile che sia proporzionata alla taglia del cane stesso: di mq<sup>2</sup> 2 - 3 - 4 rispettivamente per i soggetti di piccola, media e grande taglia per il primo cane, aumentata di 1 - 1,5 - 2 mq per ogni cane oltre il primo, sempre relativamente al formato dello stesso. Tali misure minime sono diminuite del 50 per cento se il box è contenuto in un recinto esclusivamente dedicato al movimento dei cani stessi, di superficie pari ad almeno mq. 10 per ciascun cane. Dalla superficie del box deve essere detratta la superficie delle cucce. I cani all'interno del box devono essere liberi. La recinzione deve essere sufficientemente alta da impedirne la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività.

In entrambe le strutture (box e recinti) devono essere presenti cucce di idoneo materiale lavabile, il cui pavimento, preferibilmente in legno, sia sollevato da terra di almeno cm. 2.

Le dimensioni delle cucce devono essere adeguate alla taglia e al numero dei cani ospitati e, se rapportato a cani di taglia media, in numero uguale a quello dei cani se di misura non inferiore a mq. 0,5 ciascuna, in numero pari almeno alla metà dei cani se di superficie non inferiore a mq. 1 ciascuna.

In ogni caso il proprietario/detentore degli animali deve consentire giornalmente agli stessi un'adeguata possibilità di esercizio fisico.

# Normativa urbanistica

*I proprietari di terreni agricoli o altri aventi titolo, possono realizzare ricoveri per cani da caccia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, paesaggistiche, ambientali e sul benessere degli animali.*

**1. La realizzazione dei manufatti non deve comportare la trasformazione permanente del territorio ed è connotata da caratteristiche di precarietà e provvisorietà, con strutture semplicemente ancorate al suolo, prive di opere fondali fisse.** *La superficie di tali ricoveri, compresi gli spazi aperti recintati, non può superare 100 metri quadrati, applicando i requisiti e le misure minime di cui all'articolo 4 delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 1073 (Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione), con la possibilità di incrementare le stesse misure minime in misura non superiore al doppio.*

**2. La realizzazione dei manufatti di cui al Comma 1 è soggetta a permesso a costruire, ed è esclusa nelle seguenti aree del territorio regionale:**

*a) nelle aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;*

*b) nelle zone boscate;*

*c) nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto.*